



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà  
 Vittorio Emanuele Bergo  
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
 Re d'Italia e di Albania  
 Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'Instruzione dell'Alta  
 Corte di Giustizia, composta dei sigg. Senatori:

Scavonetti Gaetano	-	Presidente
Montepinale Edo	}	Membri effettivi
Limondi Antonio		
Auselmi Giorgio	}	Membri supplenti
Tuscenti Giuseppe		

ha pronunciato la seguente:

### Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

1. De Michelis prof. Giuseppe fu Paolo e fu Can-  
 dia Luigia, nato a Pistoia il 6 aprile 1872 - residente  
 in Roma - via di Villa Sacchetti 11; Senatore del Regno.
  2. Devione avv. Giuseppe fu Carlo e fu Alci-  
 Maria, nato a Corino il 27 dicembre 1879 - residente  
 in Roma - via delle Tre Madonne 16; Senatore del Regno.
- imputati

Il 1°, quale Presidente e Consigliere Delegato del  
 l'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro i-  
 taliano all'estero (I. C. L. E.), di false attesta-  
 zioni nei bilanci e nelle scritture contabili,  
 di attività inesistenti relative a crediti verso  
 la Società Iperia di San Paolo (Brasile) che

non avrebbero la contropartita nel passivo dei bilanci di questa ultima Società; di false attestazioni circa la proprietà dei terreni dell'Esperia, risultati, invece, di semplice concessione subordinata ad essere revocabile; di false attestazioni di crediti verso la Compagnia italo-argentina di colonizzazioni (C. I. A. C.) malgrado l'arvenuta rinuncia di parte della garanzia ipotecaria; e in fine di false attestazioni circa il valore reale del Predio Martinelli;

Letti tutti che sarebbero stati commessi in Roma dal 1933 in poi (art. 2 della legge 4 giugno 1931 n. 560, contenente disposizioni penali in materia di Società commerciali);

di avere determinato il Comandante Licoli, sostituito a Comaresoli Umberto nella direzione della Società Esperia, a formare bilanci falsi di detta Società, reato che si sarebbe consumato all'estero dal 1933 in poi (art. 2 legge citata e 110 c.p.);

di calunnia in danno del Comaresoli suddetto, per essersi nel verbale dell'Assemblea dell'I.C.L.E. del 31 marzo 1935 accusato esso Comaresoli come fiduciario dell'I.C.L.E. e per ricavarne utilità, a definire affari risultati disastrosi (art. 368 cod. pen.);

di aggristaggio per avere procurato un artificioso ribasso delle azioni per intervenire sul mercato ed acquistare alcune partite (art. 501 cod. pen.);

di truffa in danno degli azionisti per avere deliberata la diminuzione dell'interesse delle azioni (art. 540 cod. pen.);

Il 2°: quale Presidente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) di concorso nei reati suddetti (art. 110 cod. pen.);

Letti gli atti dell'istruttoria compiuta;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Udita la relazione del Commissario delegato, Senatore Giuseppe Truscenti;

La Commissione rileva in

## Fatti e diritto

In data 4 dicembre 1936 XV fu conformi con elusioni del P. M. fu disposto l'archiviazione della denuncia presentata dal sig. Umberto Bonzegoli contro il Senatore prof. Giuseppe De Michelis e altri, per manifesta infondatezza della denuncia stessa e fu ordinato la restituzione al denunziante di tutti gli allegati e documenti uniti alla denuncia.

Malgrado ciò il predetto Bonzegoli, ha continuato in questi ultimi anni, ad insistere nelle sue accuse diffondendo nel Regno fra le più alte Autorità del Governo e dell'Regime, numerosi stampati e memoriali manoscritti, rinnovando le sue denunce. In seguito a che il Senatore De Michelis ha rivolto vive ed insistenti premure al Presidente del Senato perché fosse provocata dagli organi competenti del Senato medesimo, una deliberazione precisa e definitiva sulle accuse stesse.

Con ordinanza del Presidente del Senato in data del 6 luglio 1939 XVIII sono stati rinviati a questa Commissione d' Istruzione gli atti per la formale istruttoria. La Commissione medesima, dagli elementi raccolti a seguito di tale istruttoria, ha accertato che egli non ha avuto in realtà nulla aggiunto a quanto era già risultato, ed ha confermato la piena infondatezza di tutte le accuse.

Ed invero il Bonzegoli continua principalmente ad accusare il Senatore De Michelis, quale Presidente e Consigliere delegato dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'Estero, di false attestazioni nei bilanci e nelle scritture contabili della "I.C.I.C.", apportando di attività inesistenti relative a crediti verso la Società Iperia di San Paolo (Brasile); di false attestazioni circa la proprietà dei terreni del

scanned  
1939

la Società Steya; di false attestazioni in ordine a crediti verso la Compagnia italo-argentina di colonizzazione (C. T. A. C.); ed infine di false attestazioni circa il valore reale del Predio Martinelli.

Per tali reati il Senatore De Micheli ha dichiarato di non volersi valere del beneficio dell'amnistia, ma anzi ha insistito perché fosse fatta luce completa sugli addebiti che gli sono stati mossi.

Ed infatti a prescindere che il Senatore De Micheli è stato sempre l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea della "T. C. A. C.", contro le quali il Comessoli, che è azionista, mai è insorto con le opposizioni consentitegli dal Codice di Commercio, le accuse di falso sono assolutamente inconsistenti in quanto le impostazioni dei bilanci relative alle voci Esperia, "C. T. A. C." e Predio Martinelli, corrispondono alla realtà.

Poiché se è vero che contro la proprietà dei terreni dell'Esperia è intervenuto un decreto del Governo del Paraná, è altrettanto vero che contro questo decreto pende ricorso, con effetto sospensivo, al Presidente della Repubblica e, fin a che tale questione non sarà decisa, l'impostazione in bilancio dei terreni deve rimanere invariata, perché sarebbe arbitraria qualsiasi misura di svalutazione.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda le impostazioni concernenti la "C. T. A. C." per le quali non vi è stata alcuna rinunzia di garanzia ipotecaria, ma solo lo spostamento di questa ad altre zone; e quella concernente il predio Martinelli dato che la "T. C. A. C." è una società anonima per azioni, ha diritto di possedere immobili nel Brasile.

Inoltre alcuni dei pretesi reati, come quello di avere determinato il Comandante Licedi a certe irregolarità nel bilancio della Ispesia, sarebbero stati compiuti fuori del Regno, e, dato anche per lontanissima ipotesi che si trattasse di fatti penalmente punibili, mancherebbe per essi la condizione di procedibilità di cui all'art. 9 del codice penale.

Absolutamente incontestate è l'accusa di aggioaggiis. L'acquisto delle azioni fu fatto su richiesta degli azionisti brasiliani e per combattere lo scoglio delle azioni stesse. Ad ogni modo non può mai parlarsi di aggioaggiis, dato che le azioni della "I.C.L.E." non hanno quotazioni ufficiali sul mercato.

L'accusa di truffa per l'avvenuta diminuzione degli interessi cade pienamente, non solo perchè manca l'elemento costitutivo del reato cioè il raggiro, ma perchè tale diminuzione fu deliberata regolarmente dall'Assemblea, che volle che degli interessi fosse erogata la metà agli azionisti e l'altra metà iscritta a bilancio come riserva speciale per far fronte a prevedibili esigenze, fluttuazioni di valute, ecc.

La più completa dimostrazione di quanto sopra è stato esposto, è data dalla relazione dei Commissari governativi dell'"I.C.L.E."; da quella dei membri del Consiglio dello stesso istituto; da altra che gli stessi Commissari governativi in data 6 luglio 1939 VIII rinvisero al Governatore della Banca d'Italia e Capo dell'Ispettorato del Credito e del Risparmio; dal lodo del Prof. Juffrida in data 6 maggio 1935 nella vertenza "I.C.L.E." - Sudameris, circa l'Ispesia. Dette relazioni furono tutte confermate dai firmatari, che rivestono altissime cariche nello Stato, i quali assieme dimostrarono a questa Commissione d'Indagine deponere nell'opera svolta nel modo più perfetto

Comandante Licedi  
Alberti

dal Senatore De Micheli, riprovando, invece, l'ingiustificato atteggiamento del Comessoli, ritenuto concordemente mosso da risentimento personale.

Resta infine l'accusa di calunnia, di cui sarebbe stato vittima il denunziante per addebiti di scorrettezza a lui rivolti in un verbale dell'Assemblea, addebiti ad ogni modo fatti da un azionista e non dal De Micheli.

Ma la calunnia presuppone una denuncia alle autorità indicate nell'art. 368 del codice penale, denuncia che nel caso non sussiste.

Calunniose invece possono ben dirsi le insistenti accuse che da parecchi anni il Comessoli, mosso da astio e rancori personali continua a lanciare contro il De Micheli, quale Presidente dell' "I.C.L.E.", senza preoccuparsi minimamente del danno che arreca all'istituto, il quale svolge gran parte della sua attività all'estero, e al buon nome e al prestigio dell'Italia.

In quanto al Senatore Berisue nulla è emerso a suo carico dalla lunga istruttoria compiuta.

### Per questi motivi

Visti gli art. 152 e 378 codice procedura penale e 18 del Regolamento giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero;

1° Dichiaro non doversi procedere contro i Senatori De Micheli Giuseppe e Berisue Giuseppe, per assoluta inesistenza dei reati loro ascritti;

2° Ordino la restituzione al sig. Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento relativo alla querela presentata dallo stesso Comessoli contro De Micheli Giuseppe, nonché la restituzione all'Istituto.

to Nazionale di Credito per il lavoro italiano  
all'estero, della scrittura di espone e trasfe-  
renza di crediti (all. F e G).

Coti deciso in Roma, dalla Commissione  
d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, il  
14 maggio 1940 anno XVIII E.F.

Il Presidente  
Scavonetti

Il Cancelliere dell'Alta Corte

*Alth*



li 5 giugno 1940 XVIII fatti cancellieri

*Mirani*